

Statuto

Art. 1 — DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Kiri Nawa Kai" con sigla (KNK), che assume la forma giuridica di associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di MILANO. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è retta dal presente statuto (lo "**Statuto**") in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano, e ha durata illimitata

Art. 2 — FINALITÀ

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale (di cui all'Art. 5 primo comma lettera i, CTS)
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (di cui all'Art. 5 primo comma lettera K, CTS).

Le finalità che si propone sono in particolare:

- il miglioramento sociale ed artistico dei suoi associati nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale;
- la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione di attività su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo alla cultura giapponese, nei suoi aspetti sociologici, linguistici e folkloristici.

Per realizzare lo scopo sociale l'associazione:

- promuove e organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche; partecipa ad esse con propri associati, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
- promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.;
- promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia, animazione, nonché corsi specificamente dedicati alla cultura giapponese;
- svolge attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse - rivolti anche ai non associati - per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi associati. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire agli associati proficue opportunità e facilitazioni.

Art. 3 — ATTIVITÀ DIVERSE

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4 — DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI.

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 5 — ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, purché giuridicamente capaci e in possesso dei diritti civili e politici. Nel caso in cui un associato perda la capacità giuridica, e/o i diritti civili e/o politici, avrà l'obbligo di comunicarlo tempestivamente agli Organi Sociali a mezzo raccomandata A/R indirizzata all'associazione.
2. Per i requisiti di cui sopra fa fede l'autocertificazione dell'aspirante associato, resa accettando questo Statuto. Il Consiglio Direttivo (come definito successivamente) ha facoltà di richiedere una nuova autocertificazione in ogni momento.
3. Le dichiarazioni mendaci in ordine alla sussistenza dei summenzionati requisiti comporteranno l'esclusione immediata e definitiva dell'associato dall'Associazione, con le modalità di cui all'art. 15 del presente Statuto.
4. La variazione e/o perdita dei summenzionati requisiti, successive all'ammissione dell'associato, comportano la sospensione e/o l'esclusione dell'associato dall'Associazione.
5. L'adesione all'Associazione non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
6. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
7. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.
Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di accettare o respingere la domanda di associazione senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali. La deliberazione è comunicata all'aspirante associato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione e l'attribuzione della relativa qualifica di associato decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

L'aspirante associato la cui richiesta venga respinta, può - entro 5 giorni - presentare ricorso a mezzo raccomandata A/R indirizzata all'Associazione. Qualora l'Assemblea degli Associati lo abbia espressamente delegato come specificato in seguito, Il Consiglio Direttivo ha facoltà - entro 60 giorni - di nominare un collegio di cinque probiviri (il "**Collegio dei Probiviri**"), che deciderà in merito al ricorso presentato dall'aspirante associato in via definitiva. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice e la relativa delibera non potrà essere impugnata.

Qualora il consiglio si astenga dal nominare il Collegio dei Probiviri, il ricorso sarà esaminato dall'Assemblea degli Associati (come in seguito definita), che deciderà in materia, alla successiva adunanza ordinaria, e in via definitiva.

8. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
 - a. recesso volontario presentato al Consiglio Direttivo per iscritto, anche per via telematica;
 - b. mancato versamento della quota associativa annuale entro il 28 febbraio dell'anno corrente;
 - c. morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - d. esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi che includono, ma non si limitano, alla contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto;
 - e. sopravvenuta non rispondenza ai requisiti necessari a rivestire la qualità di Associato; nel caso tale non rispondenza sia solo temporanea, il Consiglio Direttivo potrà disporre la sospensione dell'associato;
 - f. offesa alla reputazione e al decoro di altri associati anche mediante la divulgazione a terzi di informazioni o immagini effettuate tramite web (a titolo esemplificativo e non esaustivo: siti, blog personali, social media, ecc.) o altri mezzi di comunicazione, a meno di consenso espresso per iscritto da tutte le parti interessate.
 - g. Oltre quanto sopra, gli associati potranno essere sospesi e/o esclusi qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni assunte dagli organi sociali (Consiglio Direttivo e Assemblea degli Associati) o comunque qualora la loro condotta arrechi qualsivoglia danno morale o materiale all'Associazione.
9. L'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione, può - entro 15 giorni - presentare ricorso a mezzo raccomandata A/R indirizzata all'Associazione. Qualora l'Assemblea degli Associati lo abbia espressamente delegato come specificato in seguito, Il Consiglio Direttivo ha facoltà - entro 60 giorni - di nominare un collegio di cinque probiviri (il "**Collegio dei Probiviri**"), che deciderà in merito al ricorso presentato dall'associato in via definitiva. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice.
Qualora il consiglio si astenga dal nominare il Collegio dei Probiviri, il ricorso sarà esaminato dall'Assemblea degli Associati (come in seguito definita), che deciderà in materia, alla successiva adunanza ordinaria, e in via definitiva.

Art. 6 — DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - a. partecipare alle assemblee degli associati ed esprimere il proprio voto relativamente a tutte le materie di cui all'ordine del giorno, nonché per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti o per la nomina degli organi direttivi; purché iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati;
 - b. godere del pieno elettorato attivo e passivo, i soci minorenni godono del solo elettorato attivo, che verrà esercitato da chi ne ha la patria potestà.;
 - c. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - d. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

- e. recedere dall'appartenenza all'associazione;
 - f. esaminare i libri sociali nei modi indicati dallo Statuto.
3. Gli associati dell'associazione hanno l'obbligo di:
- a. rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b. rispettare le delibere degli organi sociali;
 - c. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - d. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo al più tardi in occasione della prima partecipazione dell'anno alle attività sociali;
 - e. non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
 - f. non divulgare a terzi fatti, circostanze e qualità inerenti ai soggetti associati di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività promosse e organizzate dall'associazione, a meno di consenso esplicito, espresso per iscritto, di tutte le parti interessate.
 - g. mantenere una condotta improntata alla correttezza e alla tutela della sicurezza e della libera autodeterminazione e al rispetto nei confronti degli altri associati.
4. Tutti gli associati avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione; l'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali di cui all'Art 8 del presente Statuto, secondo le competenze statutarie, ed a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri associati che con terzi.
5. Il numero degli associati è illimitato. È esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.
6. Agli associati non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, nonché un eventuale compenso per particolari attività svolte, che dovrà essere preventivamente richiesto ed approvato a maggioranza dal Consiglio Direttivo.
7. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente agli associati interessati ad esse.
8. L'associato che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

Art. 7 — VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

- 1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- 2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- 3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
- 4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
- 6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 8 — ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. L'“**Assemblea degli Associati**”;
 - b. L'Organo di amministrazione, denominato “**Consiglio Direttivo**”;
 - c. L'“**Organo di Controllo**” (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
 - d. L'“**Organo di Revisione**” (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017);
 - e. Il “**Collegio dei Probiviri**”.
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 9 — ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli Associati è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente (come definito dall'Art. 11 del presente Statuto) o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in loro assenza, da un presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. In assenza del Segretario dell'Associazione, il Presidente nomina un Segretario dell'Assemblea degli Associati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati sono vincolanti per tutti gli Associati, anche se dissenzienti.
3. L'Assemblea degli Associati deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
4. L'Assemblea degli Associati è convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail.
5. L'Assemblea degli Associati è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. In tal caso, se gli Amministratori non vi provvederanno entro sessanta giorni, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.
6. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
7. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno due mesi nel libro degli Associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
8. Ciascun Associato ha diritto ad un voto, per i soci minorenni il diritto spetta all'esercente la patria potestà.
9. Ciascun Associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione.
10. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati.
11. Delle riunioni dell'Assemblea degli Associati è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
12. L'Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria.
13. L'Assemblea degli Associati ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
14. L'Assemblea degli Associati straordinaria ha il potere di modificare il presente Statuto, con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati; delibera modifiche statutarie con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

15. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.
16. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a. in forma ordinaria
 - i. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - ii. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - iii. approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - iv. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - v. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - vi. delega il Consiglio Direttivo a nominare il Collegio dei Probiviri in caso di necessità, e a scioglierlo al momento in cui vengano esauriti i compiti per i quali è stato nominato.
 - vii. revoca la delega di cui al punto sopra.
 - b. in forma straordinaria:
 - i. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - ii. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - c. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; ciò, in forma ordinaria ovvero, ove tassativamente richiesto dalla legge, in forma straordinaria.
17. Le riunioni possono svolgersi anche in forma telematica.

Art. 10 — CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea degli Associati ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette (gli **"Amministratori"**). La maggioranza degli Amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'Articolo 2382 del Codice Civile Italiano. Gli Amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli Associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione va inviata per iscritto, a mezzo lettera o e-mail, con un preavviso di almeno 2 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
5. Le riunioni possono svolgersi anche in forma telematica.
6. L'ingiustificata assenza di un Amministratore a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.
7. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i consiglieri rimanenti dovranno convocare l'Assemblea entro 30 giorni per eleggere i sostituti, che resteranno in carica fino allo scadere del mandato dei consiglieri rimasti in carica. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto qualora venga a perdere la maggioranza dei componenti;

in tale caso esso resterà in carica per gli adempimenti necessari alla convocazione dell'Assemblea, che dovrà avvenire entro un massimo di 30 giorni, e per gli altri eventuali adempimenti urgenti e improcrastinabili.

8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. amministrare l'Associazione;
 - b. eleggere, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere;
 - c. predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea degli Associati e curandone gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa;
 - d. stabilire, con cadenza annuale, il valore della quota associativa;
 - e. realizzare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - f. curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - g. decidere sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - h. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
 - i. nominare il Collegio dei Probiviri, qualora l'assemblea lo abbia a ciò delegato;
 - j. sciogliere il Collegio dei Probiviri, quando questo ha terminato i compiti per i quali è stato nominato, e qualora l'assemblea lo abbia a ciò delegato;
 - k. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.
9. Il Consiglio Direttivo è inoltre responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore previsti dalla normativa vigente.
10. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non associati, personali inviti gratuiti.
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
12. Il Consiglio Direttivo decide, a maggioranza semplice, sulle eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere agli stessi. Il Consiglio Direttivo decide, a maggioranza semplice, anche sulla sospensione e/o sulla esclusione dei singoli associati. La decisione verrà comunicata al socio per iscritto, anche mediante P.E.O. all'indirizzo comunicato in sede di iscrizione all'Associazione. L'associato può - entro 15 giorni - presentare ricorso a mezzo raccomandata A/R indirizzata all'Associazione. Qualora l'Assemblea degli Associati lo abbia espressamente delegato come specificato in seguito, Il Consiglio Direttivo ha facoltà - entro 60 giorni - di nominare un collegio di cinque probiviri (il "**Collegio dei Probiviri**"), che deciderà in merito al ricorso presentato dall'associato in via definitiva. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice. Qualora il consiglio si astenga dal nominare il Collegio dei Probiviri, il ricorso sarà esaminato dall'Assemblea degli Associati (come sopra definita), che deciderà in materia, alla successiva adunanza ordinaria, e in via definitiva. Il socio che vorrà ricorrere contro la decisione dei Probiviri, oppure dell'Assemblea, dovrà esperire, entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione della decisione, la procedura arbitrale di cui all'art. 21 del presente Statuto. Nelle more la sanzione disciplinare comminata al socio non è sospesa.

Art. 11 — IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione (il "**Presidente**"), che è anche Presidente dell'Assemblea, se vi presenzia, e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può destituire il Presidente dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente

- a. rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
- d. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro e non oltre 30 giorni.
- e. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12 — ORGANO DI CONTROLLO

- 1. L'Assemblea degli Associati provvede alla nomina di un organo di controllo (l'“**Organo di Controllo**”), solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
- 2. L'Organo di Controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.
- 3. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile Italiano e gli stessi dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'Articolo 2397 c. 2 del Codice Civile Italiano. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- 4. L'Organo di Controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - b. vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea degli Associati, la revisione legale dei conti;
 - d. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - e. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.
 - f. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- 5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 — ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.
- 2. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea degli Associati all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 14 — COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1. È nominato, solo in caso di necessità, secondo quanto previsto dall'Art. 5. punto 8. e punto 10. e dall'Art. 10. punto 12. del presente Statuto e viene sciolto automaticamente una volta esauriti i compiti per i quali è stato nominato.
- 2. È formato, in caso di nomina, da cinque Associati iscritti da almeno 12 mesi all'Associazione.

3. Qualora venga nominato, delibera, a maggioranza semplice, su quanto previsto all'Art. 5. punto 8. del presente Statuto. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono da intendersi definitive e non potranno pertanto essere impugnate.
4. Qualora venga nominato, delibera, a maggioranza semplice, su quanto previsto all'Art. 5. punto 10. e Art. 10. punto 12. del presente Statuto. Nel caso in cui l'Associato intenda impugnare le decisioni dei Probiviri, dovrà esperire, entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione della decisione, la procedura arbitrale di cui all'art. 21 del presente Statuto. Nelle more, la eventuale sanzione disciplinare comminata al socio non è sospesa.

Art. 15 — RISORSE

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017. 2.
2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'associazione.

Art. 16 — BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea degli Associati ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 17 — BILANCIO SOCIALE

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 18 — LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017
2. Gli Associati hanno diritto di prenderne visione, previa richiesta scritta e motivata, su appuntamento e nella sede indicata dal Consiglio Direttivo. Qualora il regolamento lo preveda, il Consiglio Direttivo potrà censurare i dati personali degli altri soci per tutelarne la privacy.

Art. 19 — DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 20 — STATUTO

1. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea degli Associati può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 21 — RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA ASSOCIAZIONE E ASSOCIATI

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Statuto e a ogni altra ragione ad esso connessa, tra l'Associazione e gli Associati, nonché tra gli Associati come previsto al punto 12) dell'art. 10 del presente Statuto, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale.
2. La parte che intende attivare la procedura arbitrale dovrà darne notizia all'altra per iscritto, nominando un arbitro ed anticipando a questi le spese dell'arbitrato.
3. La parte convenuta deve rispondere entro 30 giorni alla parte attrice, con copia all'arbitro nominato al comma 2, nominando un altro arbitro; in difetto, provvederà il Presidente della Camera di Commercio di Milano su richiesta della parte più diligente.
4. Gli arbitri così nominati sceglieranno un terzo arbitro, di comune accordo entro 30 giorni dalla nomina del secondo arbitro. In difetto, provvederà il Presidente della Camera di Commercio di Milano su richiesta della parte più diligente.
5. Entro 30 giorni dalla nomina del terzo arbitro, i tre arbitri, convocate le parti, si riuniranno in collegio, il quale -una volta formato- giudicherà quale amichevole compositore, decidendo in deroga all'art. 824 bis c.p.c., in via irrituale secondo equità e regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio. Parimenti si deciderà anche per le spese.
6. Il lodo reso dal collegio arbitrale è vincolante per le parti e non è impugnabile. Pertanto le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri cui associandosi attribuiscono la stessa efficacia vincolante della loro stessa volontà contrattuale.

Art 22 — SEDE DELL'ARBITRATO

1. La sede dell'arbitrato, svolto ex art. 21 del presente statuto, deve essere fissata dai tre arbitri in Milano.

Art. 23 — DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.